

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MEDICI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(Valsecchi)

col **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(Bozzi)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(Lupis)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1972

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Tunisia per evitare la doppia imposizione sui redditi provenienti dall'esercizio di navi e aeromobili, conclusa a Tunisi il 20 novembre 1969

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito dell'intensificarsi dei rapporti tra l'Italia e la Tunisia, da anni sono stati istituiti ad opera dei due Paesi regolari servizi di linea in traffico internazionale.

Risultando la gestione di tali servizi più gravosa per effetto della contemporanea applicazione in entrambi gli Stati di imposte di analoga natura sugli stessi redditi, le competenti Autorità italiane e tunisine hanno ritenuto opportuno avviare a tale inconveniente mediante la Convenzione conclusa

a Tunisi il 20 novembre 1969, che forma oggetto del presente disegno di legge.

Le clausole di detta Convenzione mirano, fra l'altro, a stabilire che la tassazione dell'intero reddito venga effettuata soltanto dal Paese cui appartiene la Compagnia e più precisamente dove essa ha la sua residenza e, se si tratta di società, dove questa risulta costituita ed abbia la sede della direzione effettiva.

Tale criterio, adottato in tutti gli accordi del genere stipulati dall'Italia, è fra l'altro

giustificato dalla necessità di evitare i difficili, se non impossibili, calcoli diretti a stabilire l'ammontare delle quote di reddito attribuibili ai singoli Paesi.

In particolare si osserva:

L'articolo 1 stabilisce nel primo paragrafo, il significato che deve attribuirsi all'espressione « esercizio della navigazione marittima ed aerea ». Con tale espressione si è inteso indicare non soltanto l'attività specifica del trasporto dei passeggeri e delle merci esercitata dalle imprese di navigazione marittima ed aerea, ma anche le attività sussidiarie e, ad esempio, l'attività relativa alla vendita dei biglietti per trasporto dei passeggeri e delle merci.

I paragrafi 2 e 3 stabiliscono, rispettivamente, il significato delle espressioni « imprese tunisine » ed « imprese italiane ».

Il paragrafo 4 stabilisce il significato dell'espressione « Imposte dirette ».

Nel paragrafo 5, infine, vengono elencate le imposte considerate nell'Accordo.

L'articolo 2, nel paragrafo 1, prevede il reciproco obbligo degli Stati contraenti di non assoggettare ad imposta i redditi ricavati dall'impresa dell'altro Stato nell'esercizio della navigazione marittima ed aerea fra i due Stati ed altri Paesi — effettuata sotto bandiera nazionale — e a non applicare le imposte la cui base imponibile è costituita dagli stessi redditi.

Il successivo paragrafo 2 prevede inoltre che il suddetto trattamento debba farsi anche alle quote parti del reddito conseguito dalle imprese italiane e tunisine di navigazione marittima ed aerea che partecipano ad un fondo comune, *pool*, ad un'attività in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

L'articolo 3 stabilisce le modalità circa l'entrata in vigore della Convenzione, nonchè la data a partire dalla quale la Convenzione avrà effetto.

L'articolo 4, infine, prevede che la Convenzione resterà in vigore a tempo indeterminato, nonchè le modalità ed i termini per la sua denuncia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Tunisia per evitare la doppia imposizione sui redditi provenienti dall'esercizio di navi e aeromobili, conclusa a Tunisi il 20 novembre 1969.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 della Convenzione stessa.

ALLEGATO

CONVENTION ENTRE L'ITALIE E LA TUNISIE POUR EVITER LA DOUBLE IMPOSITION DES REVENUS PROVENANT DE L'EXPLOITATION DES NAVIRES ET AERONEFS

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Tunisienne animés par le désir de conclure une convention entre les deux Pays pour éviter la double imposition des revenus provenant de l'exploitation des navires et aéronefs en trafic international ont convenu ce qui suit:

Article 1

Aux fins du présent accord

1^o) L'expression « Exploitation de navires et aéronefs » signifie l'exercice de l'activité professionnelle de transport par mer et par air de personnes, animaux, marchandises et courrier, y compris la vente de billets de passage et similaires pour le transport des passagers et marchandises; cette exploitation pouvant être effectuée par des armateurs exploitants, propriétaires, locataires ou loueurs de navires ou aéronefs.

2^o) L'expression « Entreprises Tunisiennes » signifie

- l'Etat Tunisien
- les organismes publics tunisiens qu'ils soient à caractère national, gubernatorial ou communal
- les personnes physiques résidentes en Tunisie et non résidentes en Italie
- les sociétés de capitaux et de personnes constituées conformément aux lois Tunisiennes et ayant le siège de leur direction effective dans le territoire de la République Tunisienne.

3^o) L'expression « Entreprises Italiennes » signifie

- l'Etat Italien
- les organismes publics italiens qu'ils soient à caractère national ou local
- les personnes physiques résidentes en Italie et non résidentes en Tunisie
- les sociétés de capitaux et de personnes constituées conformément aux lois italiennes et ayant le siège de leur direction effective dans le territoire de la République Italienne.

4^o) L'expression « Impôts Directs » signifie les Impôts qui, conformément à la législation des deux Etats, sont prélevés directement sur les revenus (revenus nets ou bruts) ou sur la fortune, soit pour le compte des états contractants, soit pour celui des régions, des provinces, des gubernorats et des communes, même sous forme de contimes additionnels.

5^o) Sont considérés comme Impôts Directs au sens du présent accord

- a) en ce qui concerne la législation tunisienne
 - l'impôt de la patente

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales
 - l'impôt sur les revenus des Capitaux Mobiliers
 - les Impôts Communaux;
- b) en ce qui concerne la législation italienne
- l'impôt sur les revenus de la richesse mobilière
 - l'impôt sur les sociétés
 - les impôts perçus au profit des collectivités locales et assis sur les revenus.

Article 2

1) Les impôts directs dus sur les revenus provenant de l'exploitation en trafic international de navires et d'aéronefs ne seront perçus que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise, à condition que les navires battent pavillon ou que les aéronefs possèdent la nationalité du dit Etat.

2) Les dispositions prévues ci-dessus s'appliquent aussi en faveur des entreprises italiennes et des entreprises tunisiennes de navigation maritime et aérienne qui participent à un fond commun « pool », à un exercice en commun ou bien à un organisme international d'exercice, dans la limite des revenus des dites entreprises.

Article 3

Le présent Accord sera ratifié et entrera en vigueur à partir de la date de l'échange des instruments de ratification; il aura effet pour les revenus de la navigation maritime et aérienne réalisés à partir de la date de la signature de la présente Convention.

Article 4

Le présent Accord restera en vigueur à temps indéterminé mais il pourra être dénoncé par chacun des deux Gouvernements avec un préavis écrit de six mois; dans cette hypothèse, il n'aura plus effet à partir du 1^{er} Janvier successif à l'échéance des six mois.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont apposé leur signature au bas de la présente Convention et l'ont revêtue de leur sceau.

Fait à Tunis le 20 november 1969 en double original.

L'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Italienne

LUCIANO FAVRETTI

Le Ministre des Affaires Etrangères de la République Tunisienne

HABIB BOURGUIBA junior

Traduzione non ufficiale

N. B. — *Il testo facente fede è unicamente quello in lingua francese qui sopra riportato.*

CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA TUNISIA PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI NAVI ED AEROMOBILI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Tunisina, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio di navi ed aeromobili in traffico internazionale, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini del presente accordo

1) L'espressione « Esercizio di navi ed aeromobili » significa esercizio di attività professionale di trasporto per via marittima ed aerea di persone, animali, merce e posta, compresa la vendita di biglietti di passaggio e simili per il trasporto di passeggeri e merci; detto esercizio può essere effettuato da esercenti, proprietari, conduttori o locatari di navi o aeromobili.

2) L'espressione « Imprese tunisine » significa

- lo Stato tunisino
- gli enti pubblici tunisini sia a carattere nazionale, che regionale o comunale
- le persone fisiche residenti in Tunisia e non residenti in Italia
- le società di capitali e di persone costituite conformemente alle leggi tunisine ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica tunisina.

3) L'espressione « Imprese italiane » significa

- lo Stato italiano
- gli enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale
- le persone fisiche residenti in Italia e non in Tunisia
- le società di capitali e di persone costituite conformemente alle leggi italiane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica italiana.

4) L'espressione « Imposte dirette » significa le imposte che, conformemente alla legislazione dei due Stati, sono prelevate direttamente sui redditi (redditi netti o lordi) o sul patrimonio, sia per conto degli Stati contraenti, sia per conto delle regioni, provincie, governatorati e comuni anche sotto forma di sovrimposta.

5) Sono considerate Imposte dirette ai sensi del presente accordo

a) per quanto concerne la legislazione tunisina

- l'imposta sulle licenze
- l'imposta sui redditi derivanti da attività non di natura commerciale
- l'imposta sui redditi derivanti da capitali mobiliari
- le imposte comunali;

b) per quanto concerne la legislazione italiana

- l'imposta sui redditi da ricchezza mobile
- l'imposta sulle società
- le imposte riscosse a beneficio di collettività locali e gravanti sui redditi.

Articolo 2

1) Le imposte dirette dovute sui redditi derivanti dall'esercizio di navi ed aeromobili in traffico internazionale saranno riscosse solamente nello Stato nel cui territorio si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa, a condizione che le navi battano la bandiera di detto Stato o che gli aeromobili ne posseggano la nazionalità.

2) Le precedenti disposizioni si applicano anche a favore delle imprese italiane e di quelle tunisine di navigazione marittima ed aerea che partecipano ad un fondo comune di « *pool* », ad un esercizio in comune o ad un ente internazionale d'esercizio, nel limite dei redditi di dette imprese.

Articolo 3

Il presente accordo sarà ratificato ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica; esso si applicherà ai redditi della navigazione marittima ed aerea realizzati a partire dalla data della firma della presente Convenzione.

Articolo 4

Il presente accordo resterà in vigore a tempo indeterminato ma potrà essere denunciato da ciascuno dei due Governi mediante il preavviso scritto di sei mesi; in questa ipotesi, esso cesserà di avere effetto dopo il 1° gennaio successivo alla scadenza dei sei mesi.

In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno apposto la loro firma in calce alla presente Convenzione e vi hanno impresso il proprio sigillo.

Fatto a Tunisi il 20 novembre 1969 in duplice esemplare.

(seguono le firme)